

RACCOMANDAZIONI IN CASO DI MALTRATTAMENTO/ABUSO E DI VERIFICA DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

INTRODUZIONE

Per maltrattamento sui bambini e gli adolescenti s'intendono *“tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere”* (WHO, 2002).

I **Servizi sociali, sanitari, educativi** rivestono un ruolo fondamentale nell'intercettare precocemente i segnali di disagio e di rischio attraverso un'efficace e tempestiva rilevazione e segnalazione dei segni/sintomi significativi.

In assenza di segnalazione, vi è il rischio che il disagio che il minore vive in famiglia rimanga un fenomeno sommerso; la segnalazione pertanto è il primo e più importante passo per aiutare un bambino.

Per gli operatori sociali, scolastici e sanitari segnalare una eventuale disagio costituisce un preciso dovere sancito dalla legge; la mancata segnalazione costituisce una omissione in atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI MALTRATTAMENTO E ABUSO

Il maltrattamento può esprimersi in:

- maltrattamento fisico
- maltrattamento psicologico
- abuso dei mezzi di correzione e disciplina
- violenza assistita
- abuso sessuale
- sfruttamento sessuale
- abuso on-line
- patologie delle cure (incuria/trascuratezza grave, discuria, ipercura)
- sottrazione consensuale di minorenni – Sottrazione e trattenimento di minore all'estero
- abbandono di persone minori
- atti persecutori
- lesioni personali
- violenza tra pari: bullismo e cyberbullismo

Maltrattamento fisico

Per maltrattamento fisico s'intende il ricorso sistematico alla violenza fisica come aggressioni, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica, alla vita del bambino/adolescente e alla sua dignità. *“Questo include il colpire, percuotere, prendere a calci, scuotere, mordere, strangolare, scottare, bruciare, avvelenare, soffocare. Gran parte della violenza a danno di minori dentro le mura domestiche viene inflitta con lo scopo di punire”* (WHO, 2006).

Maltrattamento psicologico

Per maltrattamento psicologico s'intendono i comportamenti e le frasi che si configurano come pressioni psicologiche, ricatti affettivi, minacce, intimidazioni, discriminazioni, indifferenza, rifiuto volti a provocare umiliazione, denigrazione e svalutazione in modo continuato e duraturo nel tempo. E' una forma molto insidiosa di violenza perché difficilmente rilevabile e può essere associata ad altre forme di maltrattamento.

Rientra in tale categoria anche il coinvolgimento del figlio minorenne nelle separazioni coniugali altamente conflittuali, che comportano il suo attivo coinvolgimento in strategie volte a denigrare, svalutare, alienare, rifiutare un genitore.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Per abuso dei mezzi di correzione o di disciplina si intendono i comportamenti in danno ad un minore sottoposto ad una persona, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, che abusa della propria autorità. Attualmente si nega che possa ricorrere all'uso di mezzi correttivi nell'ambito di alcune relazioni, quindi di abuso può parlarsi solo nei casi di uso improprio o abnorme di mezzi leciti. Qualora dunque vengano usati mezzi illeciti come le percosse, le ingiurie, le minacce, questi andranno segnalati.

Violenza assistita

Per violenza assistita s'intende il fare esperienza, da parte del bambino, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minori. S'include l'assistere alle violenze messe in atto da minori su minori o su altri membri della famiglia, gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni di animali domestici. Il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente (quando avvengono nel suo campo percettivo) oppure indirettamente quando ne è a conoscenza o ne percepisce gli effetti.

Abuso sessuale

Per abuso sessuale s'intende *“ogni situazione in cui il bambino sia tratto a espressioni sessuali, alle quali, in ragione della sua giovane età, non può liberamente acconsentire con totale consapevolezza, o che violino radicati tabù sociali”* (Kempe e Kempe, 1980).

A seconda del rapporto esistente tra il bambino e l'abusante, l'abuso sessuale può suddividersi in:

- **intra-familiare**, attuato da membri della famiglia nucleare o allargata
- **peri-familiare**, attuato da persone conosciute dal minore, comprese quelle a cui è affidato per ragioni di cura/educazione
- **extra-familiare**, se l'abusante è una figura estranea all'ambiente familiare e al minore.

Sfruttamento sessuale

Una particolare tipologia di abuso sessuale è rappresentata dallo sfruttamento sessuale⁴. E' il comportamento di chi percepisce danaro od altre utilità, da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati, finalizzati all'esercizio di:

- **pedopornografia**: ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore in attività

sessuali specifiche, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi principalmente sessuali;

- **prostituzione minorile**: il minore è costretto a compiere atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità;

- **turismo sessuale**: si definisce “turista sessuale” colui che al fine di praticare sesso con i minori, organizza periodi di vacanza (o di lavoro) in paesi che, non solo tollerano la prostituzione minorile, ma spesso la propagandano per attirare il turista e incassare così valuta pregiata.

Abuso “on line”

L'utilizzo abituale da parte dei bambini e dei ragazzi delle nuove tecnologie e di internet in particolare, se da una parte rappresenta un'opportunità di ampliare le possibilità di esperienza e di relazione, dall'altra ha modificato le modalità di comunicare e si è rivelato lo scenario di possibili forme di violenza anche molto gravi come l'abuso sessuale.

Patologia delle cure

Per patologia delle cure s'intendono quelle condizioni in cui i genitori o le persone legalmente responsabili del bambino/adolescente non provvedono adeguatamente ai suoi bisogni fisici, psichici e affettivi, in rapporto alla fase evolutiva.

Comprende:

- **Incuria/Trascuratezza grave**: s'intende qualsiasi atto omissivo prodotto da una grave incapacità del genitore nel provvedere ai bisogni del figlio, che comporta un rischio imminente e grave per il bambino, quale abbandono, rifiuto, grave compromissione dello sviluppo fisico, cognitivo, emotivo (“failure to thrive”) o altre forme di abuso e violenza, fino al decesso. E' spesso non rilevata e scarsamente riconosciuta, frequentemente associata ad altre forme di maltrattamento. Tuttora scarsi sono i protocolli e le raccomandazioni prodotte per il contrasto del fenomeno, nonostante sia ormai condiviso e riconosciuto dalla letteratura scientifica che la trascuratezza grave può essere non meno dannosa di altre forme di maltrattamento.

- **Discuria**: si realizza quando le cure vengono fornite in modo distorto, non appropriato o congruo al momento evolutivo, tali da indurre un anacronismo delle cure (cioè cure non adeguate rispetto alla fase evolutiva del bambino), l'imposizione di ritmi di acquisizione precoci, aspettative irrazionali, eccessiva iperprotettività.

- **Ipercure**: si realizza quando le cure fisiche sono caratterizzate da una persistente ed eccessiva medicalizzazione da parte di un genitore, generalmente la madre e si distinguono le seguenti forme:

- il “**Medical Shopping per procura**” è una condizione nella quale uno o entrambi i genitori, molto preoccupati per lo stato di salute del bambino a causa di segni/sintomi modesti, lo sottopongono a inutili ed eccessivi consulti medici.

- nel “**Chemical Abuse**” vengono somministrate al bambino dai genitori, di propria iniziativa, sostanze o farmaci che possono essere dannose allo scopo di provocare sintomi che richiamino l'attenzione dei sanitari.

- nella “**Sindrome di Münchhausen per procura (MPS)**” un genitore, generalmente la madre, attribuisce al figlio malattie inesistenti, frutto di una convinzione distorta circa la propria salute, poi trasferita sul bambino che tende successivamente a colludere con questo atteggiamento simulando i sintomi di malattie.

Sottrazione consensuale di minorenni – Sottrazione e trattenimento di minore all'estero

Per sottrazione di minore si intende sottrarre e/o trattenere un minore, anche conducendolo all'estero, contro la volontà del genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale. Qualora dunque si venga a conoscenza di ciò, questa situazione andrà segnalata.

Abbandono di persone minori

Per abbandono di persone minori si intende chiunque abbandoni una persona minore degli anni quattordici della quale abbia la custodia, venendo meno degli obblighi assistenziali e causando uno stato di pericolo per il soggetto abbandonato. Chiunque venga a conoscenza di un sospetto abbandono di minore è tenuto a segnalarlo all'Autorità giudiziaria.

Atti persecutori

Per atti persecutori si intendono condotte reiterate di minaccia o molestia tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Chiunque venga a conoscenza di una simile situazione è tenuto a segnalarlo all'Autorità giudiziaria.

Lesioni personali

Per lesioni personali si intende il delitto contro la persona da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente.

Chiunque venga a conoscenza di una simile situazione è tenuto a segnalarlo all'Autorità giudiziaria.

Violenza tra pari: bullismo e cyberbullismo

Con il termine "bullismo" si definiscono quei comportamenti offensivi e/o aggressivi che un singolo individuo o più persone mettono in atto, ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di una o più persone con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima.

La differenza tra le normali dispute tra bambini o adolescenti e gli atti di bullismo veri e propri consiste nella predeterminazione e nell'intenzionalità che caratterizzano questi ultimi, nella ripetitività nel tempo, nonché nella soddisfazione che gli autori di tali abusi ne traggono, nello squilibrio di potere tra il bullo e la vittima, con l'affermazione della supremazia del bullo sulla vittima (in termini di età, forza fisica, numerosità, ecc.).

L'uso improprio delle nuove tecnologie per colpire intenzionalmente persone indifese è stato definito "cyberbullismo" e descrive un atto aggressivo, intenzionale condotto da un individuo o un gruppo usando varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima che non può facilmente difendersi.

COME SCRIVERE LA SEGNALAZIONE

È molto importante premettere che l'operatore non segnala una situazione di accertato pregiudizio ma un'ipotesi di pregiudizio.

Non sta a lui raccogliere le prove che il pregiudizio sussista; tale compito spetta alla magistratura.

L'obiettivo della segnalazione è un altro: quello di portare all'attenzione delle istituzioni preposte la situazione del bambino per verificarne le condizioni di vita e prendere, se necessario, i provvedimenti a sua tutela.

MINORI VITTIME DI REATO

Tutti i reati di cui al punto 3. "*CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI MALTRATTAMENTO E ABUSO*" vanno segnalati alle Autorità Giudiziarie **con 2 segnalazioni distinte**.

La prima segnalazione va inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena seguendo la traccia di segnalazione di cui all'ALLEGATO 1.

Contestualmente, la seconda segnalazione va inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna e per conoscenza alla Responsabile del Servizio Sociale dell'Unione del Sorbara seguendo la traccia di segnalazione di cui all'ALLEGATO 2.

N.B.

La regola metodologica di informare la famiglia di tutto quanto si sta facendo con e per il minore in ambito scolastico trova dei limiti professionali e giuridici quando si è di fronte a situazioni di sospetto reato; in tali situazioni va informata tempestivamente l'Autorità Giudiziaria **SENZA INFORMARE LA FAMIGLIA DEL MINORE DELL'AVVENUTA SEGNALAZIONE**, al fine di non interferire con il lavoro della magistratura.

Nel caso di segnalazione penale si ribadisce che **NON VALE IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA**: chi inoltra segnalazione non può convocare i genitori ed informarli in quanto la segnalazione è atto coperto da segreto istruttorio la cui divulgazione costituisce reato.

MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO

L'operatore scolastico che, nell'ambito del proprio lavoro, osserva uno stato di sofferenza, un malessere o un disagio fisico o comportamentale in un minore, è tenuto a segnalarlo all'Autorità giudiziaria minorile e al Servizio Sociale territoriale, anche se ciò non costituisce un reato perseguibile d'ufficio.

Tale segnalazione andrà compilata seguendo lo schema di cui all'Allegato n. 2.

N.B.

In questo caso, non essendo in presenza di notizia di reato, è opportuno informare i genitori del minore: essi verranno convocati da chi ha inoltrato e firmato la segnalazione e verranno espressi i motivi di preoccupazione che hanno portato a questa decisione, spiegando che l'obiettivo è quello di aiutare sia il bambino che la sua famiglia.

VERIFICA DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Mancata frequenza

Nel corso dell'anno scolastico i Dirigenti scolastici sono tenuti a verificare periodicamente la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo scolastico e ad effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze.

Qualora il bambino/ ragazzo sia stato iscritto a scuola ma non frequenti, il dirigente scolastico effettuerà gli opportuni controlli (telefonate alle famiglie, ricerca anagrafica col Comune, richiesta ai servizi sociali..) per capire se si siano verificate variazioni rispetto al momento dell'iscrizione.

Nel caso il dirigente scolastico riesca a contattare la famiglia, solleciterà i genitori ad inviare il bambino a scuola. Trascorsi 15 giorni dall'inizio della scuola, qualora ciò non sia ancora avvenuto e non sussistano validi motivi per la mancata frequenza, il dirigente scolastico informerà il servizio sociale competente per territorio. Quando si verifichi attraverso i diversi accertamenti sopra citati l'esistenza di impedimenti alla frequenza derivanti da problemi socio-educativi la famiglia sarà invitata a prendere contatti con i Servizi Sociali o se ciò risulta impossibile verrà segnalata per iscritto al Servizio Sociale che provvederà ad una verifica al domicilio attraverso la polizia municipale.

La segnalazione all'autorità giudiziaria avverrà solo nel caso non sia possibile affrontare gli ostacoli in modo congiunto da scuola, Settore pubblica Istruzione e Servizi Sociali.

Se entro un mese, nonostante i tentativi congiunti di scuola, Pubblica istruzione e servizio sociale, la famiglia continuerà a non adempiere al proprio dovere, il dirigente scolastico invierà segnalazione alla Procura presso il Tribunale dei minori e alla Procura presso il Tribunale e per conoscenza al Servizio Sociale competente per la tutela dei minori.

Scarsa frequenza

In presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico i Dirigenti scolastici sono tenuti, sentiti i Consigli di classe, ad assumere le iniziative più idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell'obbligo di istruzione.

In caso di persistenza delle assenze gli stessi Dirigenti scolastici provvedono ad informare le autorità comunali per l'attivazione delle procedure specificate nel comma 4, articolo 2, del DM 489/2001: *“Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo”*

I Dirigenti scolastici di tutti gli ordini e gradi devono, quindi, controllare che gli alunni iscritti nelle loro scuole frequentino effettivamente e regolarmente le lezioni. Tale controllo è indispensabile al fine di evitare forme diverse di dispersione scolastica (frequenti assenze, assenze sistematiche, assenze che comportino non validità dell'anno scolastico senza che la scuola sia intervenuta per tempo a contrastare il fenomeno).

In presenza di soggetti a rischio dispersione, il Dirigente scolastico è tenuto a convocare tempestivamente la famiglia del minore per chiarire le responsabilità dei genitori in ordine all'adempimento dell'obbligo scolastico

Nel caso tutti i tentativi attuati con le famiglie anche in collaborazione con i servizi sociali del Comune di riferimento non portino ad una maggiore regolarità della frequenza scolastica, il dirigente scolastico segnalerà all'autorità competente (procura tribunale minori) la situazione di scarsa frequenza in quanto situazione di pregiudizio alla regolare e sana crescita della persona e per conoscenza ai servizi responsabili della tutela minori.

Allegato 1

CARTA INTESTATA

Alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Modena
Corso Canalgrande n. 81 – Modena

Oggetto: Segnalazione di sospetto reato ai danni del minore ... (dati anagrafici e residenza).

Dati anagrafici del minore

Nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza, cittadinanza
Scuola e classe frequentata

Dati anagrafici dei genitori

Madre: nome e cognome, data di nascita e residenza, cittadinanza
Padre: nome e cognome, data di nascita e residenza, cittadinanza

Composizione del nucleo familiare

Composizione del nucleo e dati anagrafici dei familiari (solo se se ne è a conoscenza)

Reato ipotizzato

Abuso sessuale / maltrattamento / abuso dei mezzi di correzione o disciplina / sottrazione di

Specificare se è avvenuto in ambito familiare o altro

Descrizione dei fatti (descrizione precisa e circostanziata dei fatti, accadimenti, situazioni che hanno fatto insorgere il sospetto che il minore possa essere, o essere stato, vittima di reato)

Descrizione generale del minore ed eventuale presenza di sintomi e/o indicatori che hanno contribuito a fare insorgere il sospetto che il minore sia o sia stato vittima di reato (se la notizia di reato è emersa nel corso di un dialogo con il minore, è opportuno indicare le domande poste dall'adulto le risposte del minore ed è indispensabile indicare lo stato d'animo del minore nel corso della rivelazione - angosciato, spaventato, normale...)

Allegazione di eventuale documentazione (es. scritti del minore, disegni, referti medici o altro...)

Luogo, epoca e autore dei fatti (se se ne è a conoscenza)

Generalità e recapito delle persone che hanno rilevato quanto sopra

Comunicare se la segnalazione è stata inviata anche alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna.

Firma della relazione

Firma delle insegnanti di classe
.....

Firma della Dirigente Scolastica
.....

Allegato 2

CARTA INTESTATA

Alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna
Via del Pratello n. 36 – Bologna

E p.c.

Alla Responsabile del Servizio Sociale
Dell'Unione Comuni del Sorbara
Piazza Matteotti n. 34 – Bomporto

Oggetto: Segnalazione della situazione del minore ... (dati anagrafici e residenza).

PRIMA SEGNALAZIONE

Istituto Scolastico e operatori segnalanti

.....

Dati relativi al minore

Nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza, cittadinanza

Scuola e classe frequentata

Dati relativi ai genitori

Madre: nome e cognome, data di nascita e residenza, cittadinanza

Padre: nome e cognome, data di nascita e residenza, cittadinanza

Precisare se i genitori sono coniugati, conviventi o separati.....

Eventuali altri figli oltre a quello segnalato o parenti conviventi col minore

(solo se se ne è a conoscenza)

RELAZIONE

Motivo della segnalazione

E' necessario descrivere l'eventuale episodio acuto o le ragioni complessive che giustificano la segnalazione; devono essere indicati i fatti con riferimenti temporali precisi, riportandoli in modo oggettivo e precisando se sono fatti osservati o riferiti direttamente dal minore

.....

Storia e informazioni sul minore e sul nucleo familiare d'origine (solo se ne è a conoscenza).....

.....

Comunicare se la segnalazione è stata inviata anche alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Modena.

Firma della relazione

Firma delle insegnanti di classe

.....

Firma della Dirigente Scolastica

.....